

RINUNCIA DEI SOCI AL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ: NUOVI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Risposta Agenzia Entrate a Istanza di Interpello n. 182 del 08.07.2025

- ✓ L'Agenzia delle Entrate (AE), con la risposta a interpello in esame, torna a occuparsi dell'annosa questione del trattamento fiscale della rinuncia al credito, affermando che la rinuncia, da parte di un socio persona fisica, al credito per dividendi deliberati dalla società deve essere, in ogni caso, assoggettato a tassazione in capo al medesimo socio poiché tale dividendo si considera «*giuridicamente*» incassato; al contempo però, lo stesso, non costituisce sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile in capo alla società. Nel caso di specie, la società Istante ha deliberato la distribuzione di riserve di utili e i soci beneficiari, con apposita comunicazione a mezzo PEC vi hanno rinunciato con l'intento di patrimonializzare la società stessa; sebbene la mancata «percezione» degli stessi, l'AE ritiene che tali dividendi devono ritenersi, in capo ai soci, «*giuridicamente percepiti*» e, pertanto, soggetti a tassazione.
- ✓ In particolare, l'AE ha precisato:
 - che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale, ai sensi dell'art. 88, co. 4-*bis* del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ma che, in presenza di credito verso persone fisiche non esercenti attività di impresa, non è ravvisabile alcuna differenza fra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati (Risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017), di qui la mancanza di sopravvenienze attive imponibili in capo alla società beneficiaria della rinuncia;
 - che un soggetto può esercitare una rinuncia esclusivamente nei confronti di diritti di cui dispone, dunque rileva esclusivamente la «*disponibilità giuridica*» del diritto da parte del soggetto rinunciante (nella fattispecie, i soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa) e che occorre attenzionare il momento impositivo in cui il suddetto componente reddituale (dividendo) diviene imponibile in capo al socio (soggetto passivo d'imposta). Pertanto, considerato che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall'Assemblea dei soci e che da tale delibera è sorto il diritto di credito dei soci alla distribuzione, per effetto della rinuncia detti dividendi sono da considerare giuridicamente incassati e dunque, da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

